



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 45  
DEL 21.07.2011

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Convenzione con il Bacino Basso Novarese per la gestione del centro di conferimento rifiuti in località Case Sparse.

L'anno duemilaundici addì 21 del mese di luglio alle ore 13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	<b>Sindaco</b>	X	
BALLASINA ANGELO	<b>Vicesindaco</b>	X	
BALOSSINI LIVIA	<b>Assessore</b>		X
MARCHESI SUSANNA	<b>Assessore</b>	X	
		3	1

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione convenzione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese per la gestione del centro conferimento rifiuti in località Case Sparse.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito della ultimazione dei lavori di realizzazione del centro conferimento rifiuti in località Case Sparse, si rende necessario adottare conseguenti scelte finalizzate alla gestione del centro;

Vista in particolare la D.G.R. 19 maggio 2003 n. 64-0402 con la quale, tra l'altro, sono stati emanati atti di indirizzo relativi alle forme di gestione dell'attività di smaltimento rifiuti e, in particolare, in materia di utilizzo delle strutture fisse dedicate al servizio di raccolta, stabilendo che l'esercizio dei poteri sulle medesime spetta al Consorzio unico di bacino;

Dato atto che questo Comune ha aderito al Consorzio di Bacino Basso Novarese con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 24.5.2004;

Ravvisata pertanto la necessità di stipulare con il CBN – Consorzio di Bacino Basso Novarese una apposita convenzione per la regolazione dei rapporti inerenti il centro di conferimento rifiuti realizzato in località Case Sparse,

Visto lo schema di convenzione predisposto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, parzialmente modificato dal comune e ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

## DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese per la regolazione dei rapporti inerenti il centro di conferimento rifiuti realizzato in località Case Sparse che si compone di n. 8 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al responsabile del servizio l'adozione degli atti conseguenti ed in particolare l'adozione del conseguente impegno di spesa per la gestione annuale del centro di conferimento a favore del Consorzio di Bacino Basso Novarese e la sottoscrizione dell'atto di convenzione,

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

## **CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI IL CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO**

L'anno duemilaundici, il giorno, negli uffici del Consorzio in Novara, via Gnifetti n.78, senza assistenza di testimoni i signori

ARDIZIO FRANCESCO nato a Valdobbiadene (TV) il 23/12/1954, C.F. RDZFNC54T23L565O, che interviene in qualità di Dirigente del Consorzio di Bacino Basso Novarese, C. F. 80029140037 e P. IVA 01614290037, con sede in Novara, via Gnifetti 78 (di seguito nominato "Consorzio");

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che interviene nella sua qualità di xxx del Comune di Granozzo con Monticello, p. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, abilitato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.XXX del xx/xx/xxxx;

premessi che:

- La legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal Titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti in conformità ai principi del diritto comunitario.
- Per quanto attiene l'articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani la citata legge regionale n.24/2002 prevede un doppio livello di competenze. Nell'ambito dello stesso bacino, così come individuato dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 6 della legge citata, i comuni in forma associata assicurano l'organizzazione dei servizi di competenza del bacino stesso attraverso consorzi obbligatori ai sensi dell'art.31 del d. lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- Nel bacino sono svolte, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 11 comma 6 l. r. n. 24/2002 l'attività di governo e di coordinamento dei servizi: di gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti; di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; di conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.
- La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 64-9402, ha approvato ai sensi della citata legge regionale n.24/2002 gli schemi di disciplinare tipo relativo ai Consorzi unici di bacino, unitamente all'Allegato F (ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DELLE FORME DI GESTIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 6, L. R. 24/2002 E INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' DI SETTORE), ove dispone, in tema di "PROPRIETA' DELLE STRUTTURE FISSE AL SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA DI BACINO": "- omissis - La titolarità della proprietà delle suddette strutture fisse deve restare in capo al consorzio unico di bacino o al singolo comune o a più comuni in comproprietà mentre l'esercizio dei poteri del proprietario sulle medesime spetta al consorzio unico di bacino, al quale compete altresì l'espletamento delle gare per l'erogazione del servizio ai sensi dell'art.113 comma 5 d.lgs. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 448/2001. e strutture fisse, essendo funzionali alle attività di raccolta, conferimento separato e raccolta differenziata esercitate a livello di bacino restano pertanto nella disponibilità dei consorzi unici che, nell'affidare tramite procedura ad evidenza pubblica il servizio di raccolta e trasporto, dispongono altresì in ordine alla gestione delle medesime."
- Adempiendo gli obblighi posti dalla citata legge regionale n. 24/2002, in data 15/03/2004 l'Assemblea consortile con delibera n. 2 istituiva il CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE, e approvava contestualmente la Convenzione e lo Statuto, che riprendendo le linee guida dei "disciplinari tipo" regionali, stabiliscono che "Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino" (rispettivamente art.2, comma 4 della Convenzione e art.3, comma 3, dello Statuto).

- Il Comune di GRANOZZO CON MONTICELLO ha aderito al Consorzio di Bacino Basso Novarese con delibera del Consiglio Comunale n.10 in data 24/05/2004.
- Nel Comune di GRANOZZO CON MONTICELLO, in località Case Sparse, è stato realizzato da parte del CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE un centro attrezzato per il conferimento dei rifiuti ingombranti e differenziati, qualificabile ai sensi della normativa regionale come struttura fissa al servizio della raccolta dei rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso, ed essendo intenzione delle Parti contraenti formalizzare mediante la presente scrittura privata gli intervenuti accordi,

convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse sono accettate come parte integrante della presente convenzione.
2. Il Comune di Granozzo con Monticello si assume integralmente tutti gli oneri di realizzazione del centro di conferimento ubicato in Granozzo, località case Sparse, al netto di eventuali finanziamenti ottenuti al tale scopo dal C.B.B.N. e provvederà a rimborsare le somme dovute al consorzio stesso sostenute per la costruzione del centro.
3. Il Comune, proprietario del terreno sul quale insiste il centro di conferimento, riconosce al Consorzio, a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il diritto di esercitare sul nominato centro, in nome e per conto dello stesso Comune, i poteri e le facoltà spettanti al proprietario, finalizzando tale esercizio al perseguimento delle finalità statutarie consortili, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
4. Il Consorzio, per i compiti di vigilanza sui conferimenti da parte della cittadinanza e la compilazione dei registri eventualmente prescritti dalla normativa, potrà utilizzare il proprio servizio oppure si potrà avvalere, con il consenso del Comune, di personale dipendente del Comune stesso, che opererà nell'ambito delle direttive formulate dal Consorzio anche in tema di procedure e sicurezza. In tale ultima ipotesi il Comune garantirà a propria cura e spese che il personale adibito al centro di conferimento sia idoneo alle funzioni assegnate e adeguatamente formato sotto il profilo della sicurezza e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 4, il Consorzio si obbliga alla gestione complessiva del centro comunale di conferimento, che si intende comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, la vigilanza sui conferimenti da parte della cittadinanza, e l'organizzazione dei prelievi da parte degli esecutori dei servizi. Sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari per mantenere il centro in buono stato di decoro e fruibilità (es. sfalci erba; potature; diserbi; segnaletica; verniciature; scarichi e piccoli interventi, ecc...). Si intendono di straordinaria manutenzione quegli interventi di considerevole rilievo economico che si rendono necessari per ammaloramenti strutturali o per adeguamenti a nuove norme di carattere civilistico, ambientale o di sicurezza. Gli stessi saranno preventivamente autorizzati dal Comune.
6. Il Comune si obbliga a corrispondere al Consorzio gli oneri da questo sostenuti per la gestione quale sopra configurata, sulla base di impegni economici concordati annualmente con l'Amministrazione Consortile, fatto salvo il conguaglio di fine esercizio in base alla rendicontazione finale. Per l'esecuzione di interventi economicamente rilevanti, il Consorzio comunicherà anticipatamente l'oggetto dell'esecuzione e l'ammontare della spesa.
7. Il Comune, d'intesa con il Consorzio, provvederà ad emanare un Regolamento relativo all'utilizzo del centro di conferimento da parte della cittadinanza.
8. La durata della presente convenzione è di anni 15 (quindici) fermo restando quanto la Convenzione istitutiva del CONSORZIO di BACINO BASSO NOVARESE prevede all'art. 2, comma 4 (*Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino*).

CONSORZIO di BACINO BASSO NOVARESE  
Il Dirigente  
(Ardizio Francesco)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO  
Il Responsabile del Servizio

---



---

---

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

VISTA l'allegata deliberazione n. 45 del 21.07.2011, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi:

---

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Davide Mario Fassone

---

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05.08.2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Lì, 05.08.2011

IL MESSO  
f.to Pedalino Maria